

8. FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI

È stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026, che adotta le "Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e relativi allegati.

Queste ultime sostituiscono le "Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" contenute nella circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018.

Di seguito si riepilogano le disposizioni di interesse per le aziende.

L'adesione delle imprese ai Fondi paritetici interprofessionali avviene tramite la denuncia contributiva mensile (flusso UniEmens), trasmessa all'INPS dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, Legge n. 388/2000, l'impresa può manifestare o revocare l'adesione entro il 31 ottobre di ogni anno, con efficacia dal successivo 1° gennaio. A conferma della scelta effettuata tramite flusso contributivo, il legale rappresentante deve, inoltre, inviare al Fondo una PEC con cui comunica formalmente l'adesione, allegando copia della denuncia contributiva e del proprio documento di identità.

La disciplina della mobilità tra Fondi — regolata dall'art. 19, comma 7-bis, D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009 — riconosce ai datori di lavoro la possibilità di modificare la propria scelta e trasferire le risorse accantonate presso un nuovo Fondo. Il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al Fondo di destinazione il 70% delle quote di adesione versate dal datore di lavoro nel triennio precedente, al netto delle risorse già utilizzate o impegnate per il finanziamento dei piani formativi. Tale trasferimento è, tuttavia, subordinato a 2 condizioni:

1. l'importo trasferibile complessivo riferito alle posizioni contributive dell'impresa dev'essere almeno pari a 3.000 euro;
2. il trasferimento non può riguardare imprese che, in ciascuno dei 3 anni precedenti, rientrano nella definizione comunitaria di micro o piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Secondo l'AGCM, la limitazione dev'essere interpretata restrittivamente, applicandosi solo quando i requisiti dimensionali siano presenti per l'intero triennio, ed evitando un'applicazione automaticamente estensiva anche in presenza di variazioni annuali.

Nell'ambito di questa cornice normativa, l'INPS ha predisposto una procedura digitale che consente ai datori di lavoro di richiedere la mobilità verso un nuovo Fondo. La procedura assicura che, dal terzo mese successivo alla data di trasferimento, le contribuzioni affluiscano automaticamente al nuovo Fondo prescelto.

Perché la mobilità produca il trasferimento effettivo delle risorse, è necessario che l'impresa revochi l'adesione al Fondo di provenienza contestualmente alla nuova adesione. In mancanza di tale contestualità, le risorse residue confluiscono nell'"inopato", secondo la disciplina vigente, senza possibilità di trasferimento.

Accanto alla procedura INPS, l'impresa deve inviare una PEC sia al Fondo di provenienza sia a quello di destinazione, contenente la richiesta formale di trasferimento e l'indicazione delle matricole interessate. Alla richiesta devono essere allegati:

- la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 38 e 47, D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 2/2009;
- copia delle denunce contributive rilevanti;
- documento di identità del firmatario.

I Fondi, per agevolare la procedura, devono mettere a disposizione appositi modelli di richiesta.

La richiesta deve pervenire al Fondo entro 90 giorni dalla revoca.

L'importo trasferibile è calcolato sul totale delle somme versate nell'ultimo triennio, detraendo esclusivamente quanto già utilizzato o in corso di utilizzo per i piani formativi. Non sono consentite ulteriori decurtazioni, né possono essere considerate somme erogate nel triennio ma riferite a risorse accantonate in anni precedenti.

Le Linee Guida precisano, inoltre, che i Fondi non possono introdurre nei propri regolamenti limitazioni, termini aggiuntivi o condizioni che ostacolino la portabilità: la mobilità resta assoggettata unicamente ai limiti stabiliti dal legislatore.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle Linee Guida, i Fondi devono dotarsi di sistemi informatici in grado di integrare i dati INPS e, se applicabile, le informazioni del Registro Nazionale Aiuti. Tali sistemi devono consentire alle imprese aderenti di visualizzare nella propria area riservata la situazione delle risorse utilizzate e quelle disponibili al trasferimento. Devono, inoltre, garantire un flusso informativo strutturato tra Fondo cedente e Fondo ricevente per verificare i requisiti di trasferibilità e determinare con precisione l'importo dovuto.